



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2001, proposto da:
Cora' Domenico & Figli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Favero, con domicilio presso la segreteria del
T.A.R. ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;

contro

Comune di Altavilla Vicentina - (Vi), in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Pra', con domicilio presso la segreteria
del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;

per l'annullamento

del provvedimento n. 18199/22463 del 21.12.99, del Comune di Altavilla
Vicentina, con riferimento alla quantificazione degli oneri per il rilascio di
concessione edilizia, previo accertamento della illegittimità della delibera del
consiglio comunale n. 26 del 7.03.1995 e conseguente annullamento, invalidazione
e/o disapplicazione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Altavilla Vicentina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Altavilla Vicentina, con il provvedimento in questa sede impugnato n. 18199/22463 del 21.12.1999, aveva comunicato alla ditta Corà Domenico e figli s.p.a., esercente l'attività di lavorazione e commercio del legname, il parere favorevole della Commissione Edilizia per la realizzazione, sul piazzale adibito ad area di manovra antistante il fabbricato produttivo, di una tettoia aperta sui quattro lati, destinata a riparare i dipendenti dagli agenti atmosferici durante le operazioni di carico e scarico del legname. Con il medesimo provvedimento erano stati quantificati gli oneri di urbanizzazione primaria (L. 12.195.000), gli oneri di urbanizzazione secondaria (L. 9.756.000) e gli ulteriori oneri di sistemazione ambientale e smaltimento dei rifiuti (L. 35.772.000), in applicazione dell'art. 10 della L. 10/77 e dell'art. 84 della L.R. 61/84 e della delibera del consiglio comunale n. 26 del 7 marzo 1995.

La ricorrente, con il ricorso introduttivo al presente giudizio, ha contestato il provvedimento in oggetto relativamente alla quantificazione del contributo per sistemazione ambientale e smaltimento dei rifiuti, ed ha impugnato altresì la delibera del Consiglio Comunale 7.03.1995, n. 26, recante la quantificazione dell'importo da corrispondere a tale titolo (lire 22.000/mq. di superficie di pavimento) per le "opere destinate ad attività industriali".

In particolare, secondo la parte ricorrente, il provvedimento comunale n. 18199/22463 del 21 dicembre 1999, deve essere ritenuto illegittimo, in quanto, lo speciale contributo previsto dalla normativa sopra citata “presuppone la realizzazione di un intervento effettivamente e direttamente destinato allo svolgimento di un’attività produttiva idonea a produrre rifiuti e ad alterare l’ambiente di relativa insistenza”, mentre, nel caso di specie, la tettoia in questione costituirebbe un’opera meramente accessoria all’impianto produttivo. Inoltre, sotto altro profilo, la determinazione del congruo non era stata preceduta da idonea motivazione esplicativa dei presupposti e delle modalità attraverso le quali il calcolo era stato effettuato. Infine, la delibera del consiglio comunale n. 26 del 7 marzo 1995, secondo la parte ricorrente, sarebbe illegittima in quanto, in violazione dell’ art. 10 L. n. 10/77 e dell’art. 84 L.R. 61/84, ometterebbe di differenziare il contributo speciale dovuto a fini ecologici a seconda delle diverse situazioni locali ed ai diversi tipi di attività produttiva.

Si è costituito in giudizio il Comune di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso e articolando poi, le proprie difese, nella memoria conclusiva.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2012 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

1. Pregiudizialmente, deve essere ritenuta infondata l’eccezione d’ irricevibilità per tardività del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente, in quanto, per giurisprudenza consolidata, il provvedimento con cui il Comune quantifica in via generale gli oneri di urbanizzazione ha natura di atto paritetico, con la conseguenza che la relativa impugnazione non è soggetta all’ordinario termine decadenziale.

Pertanto, il presente giudizio, volto alla declaratoria d'insussistenza o diversa entità del c.d. contributo ecologico ex art. 10 L. n. 10/77, avendo natura di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, è proponibile nel termine di prescrizione ordinario (cfr. Tar Veneto n. 3915/2007).

2. Nel merito si osserva quanto segue.

2.1. L'art. 10 L. n. 10/77 e l'art. 84 L.R. 61/84 prevedono che “La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5 (ampiezza, andamento demografico, caratteristiche geografiche dei comuni) nonché in relazione ai tipi di attività produttiva”. A sua volta, l'art. 84, ultimo comma della L.R. n. 61/85, rimanda la determinazione di tale incidenza alla decisione dei consigli comunali, che dovrà avvenire “sulla base delle situazioni locali in relazione anche ai tipi di attività produttiva”.

In applicazione di tale normativa, il Comune di Altavilla Vicentina, con delibera del consiglio comunale n. 26 del 7.03.1995, ha determinato in L. 22.000/mq. di superficie di pavimento “la quota del contributo per le opere destinate ad attività industriali, riferita alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e quella per la sistemazione ambientale, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 28.06.1985 n. 61”; ed in L. 17.000/mq. di superficie di pavimento “la quota del contributo per le opere destinate ad attività artigianali, riferita alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo

smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e quella per la sistemazione ambientale, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 28.06.1985 n. 61”.

2.2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato di quantificazione degli oneri per il rilascio della concessione edilizia, abbia correttamente applicato la normativa sopra citata al caso di specie, riguardante l'edificazione di una tettoia, che viene descritta dalla difesa dell'amministrazione resistente e senza contestazioni specifiche da parte della ricorrente, come di estensione pari a mq. 1626, con pilastri e fondazioni in cemento armato e tetto in lastre ondulate di fibrocemento, occupante lo spazio fra due preesistenti capannoni, in modo da metterli in collegamento fra loro.

Infatti, si tratta di una vera e propria costruzione che ha comportato l'ampliamento della superficie coperta esistente, avente destinazione industriale, e come tale soggetta ai contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia.

La ditta ricorrente sostiene in proposito che, in concreto, tale costruzione non sarebbe destinata ad attività produttiva, bensì ad attività accessoria di carico e scarico delle merci, e pertanto non dovrebbe essere assoggettata al contributo ecologico previsto per le opere destinate ad attività produttive industriali o artigianali.

Si ritiene, invece, che, come sostenuto dalla difesa dell'amministrazione, il contributo in esame sia dovuto sul solo presupposto dell'ampliamento della superficie coperta, la quale necessariamente seguirà la destinazione industriale della superficie preesistente, a prescindere dallo specifico e concreto uso che poi la ditta faccia di quel nuovo spazio coperto; che potrà essere direttamente o indirettamente destinato ad attività produttiva, anche in ragione delle concrete e mutevoli esigenze dell'impresa, senza che ciò influisca sull'assoggettamento della nuova costruzione al contributo.

2.3. Per le medesime ragioni, anche la delibera consiliare n. 26 del 7 marzo 1995, di cui ha fatto puntualmente applicazione l'amministrazione comunale, appare legittima, in quanto, la normativa statale e quella regionale sopra riportate, non richiedevano al Comune di prevedere una differenziazione di trattamento, all'interno di ciascun impianto produttivo, fra spazi coperti effettivamente e direttamente destinati ad attività produttiva e spazi coperti destinati ad attività accessorie rispetto a quella prettamente produttiva, bensì solo di parametrare il contributo ecologico alle situazioni locali ed ai tipi di attività produttiva. Ebbene, in applicazione di tale criterio, il Comune di Altavilla Vicentina, tenendo conto delle diverse attività esercitate nell'ambito del suo territorio, ha correttamente effettuato una distinzione tra le attività di tipo industriale e quelle di tipo artigianale, prevedendo per ciascuna di esse una diversa quota del contributo da moltiplicare per i mq. di superficie coperta.

2.4. Deve essere ritenuta infondata anche la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento del 21 dicembre 1999, in quanto, i parametri della quantificazione del contributo si desumono direttamente dalla delibera del consiglio comunale n. 26/95 di cui il provvedimento costituisce immediata applicazione.

2.5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune convenuto le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)